

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DI ALFONSINO S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6, CODICE CIVILE, SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI PER UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE RISERVATO, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Spett.le Consiglio di Amministrazione,

Premesso che:

- a) in data 29 aprile 2024, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alfonsino S.p.A. ("**Alfonsino**" o "**Società**") ha approvato l'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile "*di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo*" da esercitarsi entro il 29 aprile 2029 e con facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti indicati, i destinatari dell'aumento, il prezzo di emissione delle azioni e, in generale, di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale e ogni altra decisione a quest'ultimo connessa;
- b) il Consiglio di Amministrazione è stato convocato in data odierna per dare esecuzione parziale alla Delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 c.c., con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice civile per massimi nominali Euro 300.380,00 (trecentomilatrecentottanta/00), comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 653.000 (seicentocinquantatremila) azioni ordinarie di nuova emissione, senza valore nominale ("**Aumento di Capitale**"), da offrirsi in sottoscrizione, entro il 31 luglio 2024, ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) numero 1129 del 2017, nonché ad investitori istituzionali all'estero ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato.
- c) il Collegio sindacale ha rinunciato ai termini di cui all'articolo 2441, comma 6 c.c. per la messa a disposizione della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2441, comma 6 c.c. e che la predetta relazione è stata messa a disposizione in data odierna.

Si riporta di seguito il parere di congruità del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile.

Come descritto nella relazione illustrativa, l'Aumento di Capitale è funzionale al perseguimento di obiettivi strategici e di espansione da parte della Società anche attraverso operazioni finalizzate alla crescita per linee esterne, nonché per facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della stessa, al fine, soprattutto, di sostenere (i) la relativa attività di Alfonsino e della sua controllata e (ii) la strategia industriale (incluso lo sviluppo di *business*), senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società.

La proposta del Consiglio di Amministrazione è quella di procedere al collocamento delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale attraverso il processo di c.d. *accelerated bookbuilding*, ossia ad un collocamento che prevede tipicamente la presenza di uno o più intermediari finanziari che sollecitino e raccolgano ordini di acquisto da parte di investitori istituzionali in un breve arco temporale. Tramite tale processo è possibile aumentare rapidamente il flottante ed ampliare la base azionaria a favore di investitori di primario *standing*

che si mostrino interessati al *business* e alla specifica strategia di crescita della Società. Ciò consentirebbe di favorire la stabilità del titolo e una maggiore liquidità dello stesso, incrementando al contempo un possibile futuro interessamento di ulteriori investitori.

Nella relazione illustrativa si dà atto che il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con la prassi di mercato, intende individuare dei criteri secondo i quali i soggetti delegati dovranno attenersi in sede di attuazione della delibera di aumento di capitale e non già alla fissazione di un prezzo "puntuale" di emissione, consentendo al Consiglio di Amministrazione di definire il prezzo all'esito del collocamento, sulla base dell'effettivo valore di mercato che viene attribuito alle azioni Alfonsino da parte degli investitori destinatari del collocamento stesso. Tale impostazione, secondo il Consiglio di Amministrazione, è conforme alla prescrizione di legge ed è coerente con la modalità di collocamento mediante *bookbuilding*, che prevede infatti che le azioni di nuova emissione siano offerte agli investitori in un arco temporale breve e che siano gli investitori stessi ad indicare il prezzo al quale sarebbero disposti a sottoscrivere un certo numero di azioni. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, ha proceduto con il supporto dei propri *advisors*, ad un'analisi per individuare il criterio più appropriato per individuare il prezzo di emissione delle nuove azioni, tenendo conto del valore di mercato e delle peculiarità delle operazioni, in termini di tipologia e destinatari della stessa nonché dalle quotazioni del titolo Alfonsino su *Euronext Growth Milan*.

Per la determinazione del prezzo (o del "valore") delle azioni, infatti, gli investitori istituzionali, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari, ricorrono oltre al riferimento al prezzo di borsa anche a diversi altri criteri di rettifica di tale ultimo prezzo fra cui:

- la liquidità del titolo, sia in termini assoluti che in relazione al flottante della Società;
- la volatilità del titolo, anche con riferimento alle caratteristiche dell'operazione;
- la recente *performance* del titolo, anche con riferimento alla giornata borsistica in cui viene eseguita l'operazione;
- la tipologia di operazione posta in essere (i.e. aumento di capitale) e la tipologia di sottoscrittori delle azioni di nuova emissione (i.e. investitori istituzionali);
- la dimensione dell'offerta, sia in termini assoluti che in relazione alla liquidità del titolo;
- le condizioni di mercato al momento dell'offerta;
- le aspettative degli investitori sull'andamento della Società nel futuro;
- le aspettative degli investitori circa il successo dell'operazione stessa.

Il concorrere dei criteri sopra esposti porta a ritenere che il prezzo al quale gli investitori qualificati cui è rivolta l'offerta sono disposti a sottoscrivere le azioni di nuova emissione, sulla base della consolidata prassi per operazioni similari, sia determinato in funzione del prezzo di Borsa a cui viene applicato uno sconto di rettifica che tenga conto delle variabili di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, quindi, che il prezzo minimo di sottoscrizione possa essere determinato sulla base del prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie di Alfonsino registrato nel mese antecedente la data di avvio del collocamento istituzionale (pari a Euro 0,49) rettificato mediante l'applicazione di uno sconto massimo del 6,4% (**Prezzo Minimo**). L'applicazione di uno sconto massimo del 6,4% è stata ritenuta dal Consiglio di Amministrazione in linea con altre operazioni similari a quella proposta.

In virtù delle ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto ragionevole l'esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5 del Codice Civile, agli attuali Azionisti della Società, trattandosi della soluzione più congeniale a perseguire l'interesse sociale costituito dalla valorizzazione degli investimenti esistenti della Società e del Gruppo, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie, nonché la più vantaggiosa per gli Azionisti della Società in quanto:

1. consente l'ingresso nella compagine azionaria della Società agli Investitori Istituzionali ampliando così il flottante della Società ed incrementando altresì la liquidità del titolo, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitando oscillazioni dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;

2. consente alla Società di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo relativo all'ammissione a quotazione ovvero all'offerta al pubblico delle azioni di nuova emissione della Società come sopra indicato, assicurando in questo modo snellezza alle attività di collocamento delle azioni e riducendo significativamente l'onerosità e la durata del processo;

Il Collegio Sindacale preliminarmente osserva che:

- la relazione dell'Organo amministrativo chiarisce la natura, le finalità e le modalità dell'Aumento di Capitale;
- l'Aumento di Capitale riservato risulta coerente rispetto agli scopi sociali e la sua attuazione è improntata ai principi di corretta amministrazione e rispettosa dei limiti di legge e delle previsioni statutarie. Inoltre dà atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate;
- gli Amministratori hanno fissato il Prezzo Minimo ad un valore superiore al patrimonio netto contabile per azione quale risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

A tal proposito il Collegio Sindacale ritiene che il Prezzo Minimo proposto dal Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale sia congruo ed in linea con quanto previsto dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile.

* * * *

Napoli, 25 luglio 2024

Per il Collegio Sindacale

Pierluigi Pipolo
